

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 4

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 luglio 1996)

INDICE

DE CORATO: sul Centro nazionale di studi manzoniani (4-00223) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	Pag. 35	LAVAGNINI: sul servizio di telefonia cellulare nella zona dei Castelli romani (4-00271) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 39
FUMAGALLI CARULLI: sulla irreperibilità dei modelli 740 in vari comuni del Monferrato (Alessandria) (4-00360) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	37	MARRI: sulla tomba gentilizia etrusca rinvenuta nel comune di Cortona (Arezzo) (4-00694) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	40
GUERZONI, CORTELLONI: sui posti di tempo pieno nelle scuole elementari di Modena (4-00501) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	38	PREIONI: sull'incompatibilità dei nuovi giudici tributari con l'attività da loro svolta (4-00155) (risp. Visco, <i>ministro delle finanze</i>)	42

DE CORATO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -

Premesso:

che nell'anno 1967 la signorina Antonia Sissa con testamento olografo 15 ottobre 1967 pubblicato con atto 4 aprile 1969, notaio Gallizia di Milano, rep. 777773/26853, nominò erede universale l'ospedale Maggiore di Milano e legatario dello stabile di via Rugabella 10 il Centro nazionale di studi manzoniani, con l'onere di adibire l'appartamento padronale al primo piano, nel quadro di attività del centro stesso, quale sede permanente di attività culturali;

che vi furono denunce da parte dei successibili per circonvenzione di incapace per il quale fatto il giudice amministrativo venne chiamato a giudicare sulla legittimità degli atti di autorizzazione amministrativa ad accettare l'eredità;

che la vicenda giudiziaria si chiuse a favore dell'ospedale Maggiore;

visto:

che la trascrizione del testamento nella conservatoria dei registri immobiliari di Milano avvenne il 10 gennaio 1970 definendo il Centro manzoniano intestatario catastale dello stabile sin da quella data, quindi proprietario a tutti gli effetti di legge, in attesa di ottenere l'autorizzazione governativa ad accettare il legato;

che con nota del 5 novembre 1970 l'ospedale Maggiore comunicò al Centro manzoniano la disponibilità a consegnare lo stabile dietro presentazione del decreto ministeriale di autorizzazione alla accettazione del legato;

che in attesa di ottenere l'autorizzazione ad accettare il suddetto legato da parte del Presidente della Repubblica lo stabile rimase in amministrazione all'ospedale Maggiore;

che con nota del 27 novembre 1975, indirizzata all'ospedale Maggiore ed al presidente del Centro manzoniano, il dottor Rispoli chiese in locazione l'appartamento al primo piano dello stabile, cioè l'appartamento gravato dall'onere di destinazione ad uso culturale;

che con nota 12 novembre 1975 l'allora presidente del Centro manzoniano, professor Secchi, manifestò il consenso a condizione tuttavia che "codesta onorevole amministrazione ospedaliera, nella prefata veste di erede universale, dichiari formalmente che tale affittanza non costituirà in verun modo motivo o ragione di decadenza dal diritto del Centro studi legatario per temporanea inosservanza ai propri obblighi di destinazione dell'appartamento in oggetto ai fini culturali previsti dalla disposizione testamentaria istitutiva del legato";

che l'ospedale Maggiore con nota del 30 dicembre 1975 rilasciava la dichiarazione richiesta e precisava anzi nel contratto che sarebbe stato sottoscritto anche dal Centro manzoniano l'impegno del conduttore al rilascio entro breve termine dell'appartamento locato, a richiesta del

Centro nazionale di studi manzoniani, una volta che quest'ultimo fosse autorizzato ad accettare il legato;

che venne accordato dal Centro l'assenso all'ospedale Maggiore ed entrambi accettarono le condizioni particolari contenute nel contratto;

che il contratto non risulta essere stato mai sottoscritto dal presidente del Centro manzoniano e sullo stesso non risultano riportate le condizioni concordate tra l'ospedale Maggiore, il locatario ed il Centro manzoniano, quanto all'impegno di lasciare liberi i locali entro 90 giorni dal conseguimento del decreto presidenziale di autorizzazione ad accettare il legato;

che, dopo la conclusione delle vicende giudiziarie a favore dell'ospedale Maggiore, il presidente in carica del Centro manzoniano, deciso a definire la questione del legato, fece deliberare dal consiglio di procedere a tutti gli incombenti di legge per ottenere il decreto presidenziale e richiedere la consegna dello stabile all'ospedale Maggiore, che intanto continuava ad amministrare lo stabile in questione;

che venne dato incarico all'avvocato G. Miccichè di Milano nel 1987 e questi dopo una procedura che si è articolata in diverse fasi ed attraverso diversi inconvenienti, che hanno frenato e ritardato la richiesta di autorizzazione, ottenne il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1990;

che, ottenuto il decreto del Presidente della Repubblica, il Centro manzoniano ha formalmente accettato il legato, ha trascritto detto decreto del Presidente della Repubblica e ha proceduto alla individuazione catastale dell'appartamento gravato dall'onere che in tal modo ha acquisito la natura di bene a destinazione pubblica con vincolo di destinazione ad uso culturale;

che con nota dell'8 marzo 1991 il Centro manzoniano ha dato notizia al locatario interessato della acquisita autorizzazione, invitandolo a lasciare liberi i locali;

che è stata fatta opposizione all'ottenimento della condizione posta nel legato a favore del Centro;

che è in diritto che l'erede che si viene a trovare in possesso del bene legato, in attesa dell'ottenimento da parte dell'ente beneficiario dell'autorizzazione governativa *ex articolo 17* del codice civile, è in una posizione identica a quella assunta da soggetti ai quali spetta, in caso di disposizione testamentaria a titolo universale sottoposta a condizione sospensiva, l'amministrazione in eredità, ovverosia da soggetti che *ex articolo 644* del codice civile, devono sottostare alle regole della eredità giacente,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare affinchè l'appartamento in questione con vincolo obbligato di sede permanente di attività culturali acquisti la sua destinazione d'uso a vantaggio del Centro nazionale manzoniano e dei cittadini.

(4-00223)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Il Centro nazionale di studi manzoniani, con sede in Milano, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 del codice civile, con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1990, ad accettare il

legato disposto in suo favore dalla signora Antonia Sissa, consistente in un appartamento sito in Milano.

Su tale legato grava l'onere per il centro beneficiario, ente di diritto privato, di adibire l'appartamento padronale, nel quadro delle attività del Centro stesso, quale sede permanente di attività culturali.

Risulta che le successive vicende relative alla disponibilità materiale del bene oggetto del legato, attualmente occupato da terzi, sono all'attenzione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'adozione dei provvedimenti richiesti dall'onorevole interrogante esula dalla competenza di questo Ministero.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*
VELTRONI

(18 luglio 1996)

FUMAGALLI CARULLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che gli abitanti di vari comuni del Monferrato (Alessandria) non hanno a tutt'oggi potuto provvedere alla dichiarazione dei redditi per la irreperibilità dei modelli 740;

considerato che entro la fine del mese di maggio i cittadini devono procedere alla denuncia ed al pagamento dell'imposta sul reddito, e le difficoltà incontrate acuiscono la tensione già più volte manifestata dai contribuenti verso la pubblica amministrazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali disposizioni intenda dare il Ministro in indirizzo onde facilitare i cittadini nel pagamento dell'imposta sui redditi.

(4-00360)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante ha rappresentato il problema che ha interessato gli abitanti del comune del Monferrato, relativo all'impossibilità di adempiere tempestivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi a causa della mancata reperibilità dei modelli 740 alla data del 15 giugno 1996.

Al riguardo, si fa presente che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in data 16 maggio 1996, ha comunicato formalmente a questa amministrazione di aver completato l'operazione di consegna dei modelli 740 nei confronti di tutti gli 8.005 comuni del territorio nazionale.

In particolare, i comuni di Alessandria e Casale Monferrato hanno dichiarato di aver ricevuto la completa fornitura dei modelli 740 in data 7 maggio 1996.

Risulta, inoltre, che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte ha comunicato a questa amministrazione che presso i distretti degli uffici delle imposte dirette di Alessandria, Nizza Monferrato, Casale Monferrato e Valenza non si è verificato alcun ritardo né alcuna lamentela atteso che la consegna dei modelli 740 ai comuni interessati è avvenuta nell'arco di tempo compreso tra il 7 ed il 10 maggio 1996. Ciò

ha consentito, pertanto, una tempestiva distribuzione ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta.

Il Ministro delle finanze

Visco

(15 luglio 1996)

GUERZONI, CORTELLONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per le pari opportunità.* - Posto che come per alcune altre città del Centro-Nord anche nel comune di Modena, con la conclusione delle iscrizioni alle classi elementari, emerge che 1.300 famiglie (l'85 per cento del totale) richiede alla scuola pubblica prescelta di poter usufruire del tempo pieno;

tenuto conto che tale richiesta rischia di rimanere gravemente insoddisfatta poiché il numero dei posti di «tempo pieno» assegnati alla provincia, 589, è ancora pari a quello dell'anno scolastico 1989-1990 e che da anni risulta insufficiente nonostante le misure di razionalizzazione effettuate e che hanno portato a classi con in media 21 alunni;

considerato che il Ministero non consente di assegnare a Modena per la loro utilizzazione posti di «tempo pieno» restituiti da altre province italiane - almeno 30 - per destinarli invece ad altre finalità nonostante pronunciamenti in questo senso delle Aule parlamentari (Senato) accolti dal Governo quali raccomandazioni e ciò in coerenza con la finalità della legge;

avuta attenzione al fatto che lo Stato ha il dovere di rendere concreto il diritto al tempo pieno e che in particolare a Modena tale richiesta si configura come una necessità primaria di tante donne impegnate in altissimo numero nelle attività lavorative di poter continuare il lavoro senza dover gravarsi oltre il sopportabile degli obblighi connessi con la vita familiare e l'educazione dei figli e, anche per queste motivazioni di particolare significato civile oltre che sociale, la richiesta al Ministero dell'assegnazione di posti a tempo pieno necessari per il nuovo anno scolastico oltre che oggetto di ripetute manifestazioni di genitori, di presse di posizione dei sindacati, delle associazioni di impresa e femminili e del mondo della scuola è stata fatta propria, con un voto unanime, dallo stesso consiglio comunale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti, dato anche il prossimo inizio del nuovo anno scolastico, si intenda assumere per rispondere positivamente alla necessità di insegnanti per il tempo pieno da assegnare a Modena per le esigenze che derivano dalle iscrizioni alle classi per le scuole elementari;

quali provvedimenti di legge e di bilancio si intenda prospettare affinché le necessità del tempo pieno in base alle scelte delle famiglie possano essere soddisfatte senza il ripetersi ogni anno di tensioni e difficoltà la cui esistenza contrasta con la libertà di scelta dei genitori.

(4-00501)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto può ritenersi superata in quanto, al fine di soddisfare comprovate esigenze di carattere sociale connesse a particolari situazioni ambientali, le recenti disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 323 del 1996 prevedono la possibilità per gli uffici scolastici provinciali di utilizzare personale delle dotazioni organiche provinciali per lo svolgimento di attività di tempo pieno in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Il provveditore agli studi di Modena, pertanto, con l'inizio del prossimo anno scolastico valuterà l'opportunità di istituire i posti necessari per fronteggiare le attuali emergenze didattico-sociali alle quali fanno riferimento gli onorevoli interroganti.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(12 luglio 1996)

LAVAGNINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che in tutta la zona dei Castelli romani le comunicazioni telefoniche attraverso i cellulari sono rese assai difficili dal pessimo *standard* dei collegamenti, si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare affinchè la Telecom Italia Mobile provveda a migliorare il servizio in un comprensorio ad alta densità di popolazione, con un elevato indice di rapporti socio-economici con la confinante area urbana di Roma.

(4-00271)

(24 maggio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che sono previsti, per il corrente anno, alcuni interventi di potenziamento della rete radiomobile nella zona dei Castelli romani.

In particolare si darà corso alla installazione di una stazione radio base per il servizio GSM a Castelgandolfo e a Marino mentre a Velletri centro verranno installate una stazione TACS e una GSM; per Velletri sud, Albano centro e Rocca Priora, infine, si provvederà all'utilizzazone di ulteriori canali radio TACS.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(20 luglio 1995)

MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che già negli anni 1928-1929 delle ricerche archeologiche nel grande tumulo detto «Melone II del Sodo», situato in località S. Eusebio, nel comune di Cortona (Arezzo), hanno rilevato una complessa tomba gentilizia, di schema orientalizzante evoluto, con sette camere in gran parte crollate, risalente ai primi decenni del VI secolo a.C.;

che i lavori attualmente in corso hanno rivelato che il tumulo aveva in origine dimensioni insospettabili ed era definito e limitato da un monumentale «tamburo» cilindrico di accuratissima fattura, in opera pseudoisodoma, risalente alla più alta tradizione orientalizzante, che precorre le strutture isodome della Grecia classica;

che dal suddetto tamburo si diparte un «altare-terrazza» preceduta da una gradinata decorata da elementi scultorei a tutto tondo di altissimo interesse artistico e storico;

che tale complesso si colloca nel secondo venticinquennio del VI secolo (575-550) a.C. e che costituisce un *unicum* nell'architettura funeraria etrusca;

che in generale il monumento richiede molteplici interventi di natura diversa e di notevole entità, essendo da anni in precario stato di conservazione;

che risulta indispensabile affrontare i problemi della tutela, della conservazione *in situ* e fruizione specifica del monumento e valorizzazione e fruizione del patrimonio mobile;

che per una valorizzazione anche turistica del monumento sono necessari una serie di interventi che vanno dall'acquisizione pubblica delle aree private circostanti la tomba e comprendenti il monumento stesso, alla regimazione delle acque, alla creazione di un'idonea viabilità e di parcheggi;

che l'agro cortonese presenta una situazione unica, per cui nel raggio di pochi chilometri si può seguire una sequenza cronologica e tipologica dell'architettura funeraria etrusca, dal tardo orientalizzante (fine VII secolo a.C.) all'età ellenistica: dal tumulo «Francois» di Camucia ai due «Meloni del Sodo», fino alle «Tanelle» ellenistiche dette «di Pitagora» e agli «Angori» e alle tombe «di Mezzavia»;

che, per quanto sopra, non pare azzardata l'ipotesi di un parco archeologico, considerando la rilevanza dei monumenti emergenti e l'opportunità di integrare con quello di Cortona i due parchi già previsti a Fiesole e Chiusi, in modo da costituire un sistema lungo il tracciato dell'Autostrada del sole,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario prevedere gli opportuni finanziamenti per portare a compimento l'opera;

se e quali provvedimenti si intenda adottare per valorizzare un monumento di tale rilevanza;

se non si ritenga opportuno predisporre i necessari strumenti per costituire un parco archeologico a Cortona.

(4-00694)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si conferma che la grandiosa tomba a tumulo denominata «Melenne II del Sodo» ha riservato a partire dal 1990 scoperte di eccezionale rilevanza; in particolare è stata ritrovata, oltre a quella già nota dal 1929, una seconda tomba a camera che ha restituito oltre 150 pezzi di oreficeria ed è venuta alla luce una crepidine monumentale cui si attesta una piattaforma altare desinente in una gradinata e decorata da elementi scultorei (guerrieri che lottano con mitiche fiere) e da colossali acroteri a palmette che risalgono alla più alta tradizione tardo-orientalizzante. L'altare è un *unicum* che non trova altri confronti in ambito etrusco né in assoluto raffronti per raffinatezza e monumentalità se non con l'altare di Capo Mossodendri presso Mileto.

Il restauro e la valorizzazione del monumento hanno presentato e presentano notevoli problemi legati sia alla laboriosa ricomposizione degli elementi crollati che alla statica. Ad aggravare la situazione si aggiunge il fatto che la tomba gentilizia è posta al di sotto della falda acquifera e viene mantenuta praticabile mediante un complesso sistema di pompe.

Per il 1996 la scarsezza dei fondi disponibili non ha permesso di erogare un finanziamento *ad hoc*; tuttavia la tutela del monumento e la prosecuzione del restauro sono state garantite, sia pure con gravi limitazioni, con i fondi del 1995 e con quelli del 1996 relativi alle urgenze.

Quanto alla costituzione di un parco, pur facendo presente che il sistema di parchi archeologici a suo tempo progettato dalla regione Toscana non ha avuto finora alcuna concreta attuazione, questo Ministero ne condivide l'opportunità. Sarebbe però auspicabile la realizzazione di un parco in forma progressiva, che tenga conto cioè di quanto già fatto e di quanto è in corso di attuazione, evitando progettazioni di dimensioni tali da rimanere sulla carta.

Per la realizzazione di quanto sopra necessitano tuttavia adeguati finanziamenti, data la ben nota scarsezza dei fondi a disposizione del Ministero.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*
VELTRONI

(18 luglio 1996)

PREIONI. – *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* –
Premesso:

che corre voce che tra i nuovi giudici tributari non sono pochi coloro che si trovano in situazione di evidente incompatibilità per l'attività da loro svolta o per quella svolta da qualche loro prossimo congiunto;

che stabilisce, infatti, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che «Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

i) gli iscritti negli albi degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali ...che esercitano in qual-

siasi forma l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie tributarie;

m) coloro che sono coniuge o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli anzidetti albi professionali nella sede della commissione tributaria...»;

che, anche se a tutti i giudici tributari, allo scopo di prevenire situazioni illegittime, è stata chiesta una dichiarazione sull'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina e sull'inesistenza di cause di incompatibilità, quasi tutti, anche quelli che «esercitano l'assistenza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria», hanno rilasciato l'anzidetta dichiarazione davanti al Presidente del tribunale o della corte d'appello;

che forse non sorprende (considerati i tempi in cui viviamo) che alcuni professionisti - i quali, se esercitano, come esercitano, l'attività per la quale sono iscritti all'albo, non possono, quanto meno, non assistere contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria - abbiano dichiarato «di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità»;

che sorprende, invece, e dovrebbe essere motivo di preoccupazione, che i presidenti dei tribunali e delle corti d'appello abbiano creduto a certe dichiarazioni o che i direttori dei diversi uffici fiscali, specie di quelli situati in piccole città, pur conoscendo, a volte anche «in modo diretto e documentale», l'attività svolta dai professionisti-giudici tributari, si astengano dal chiedere il rispetto della legge,

si chiede di sapere:

se risultati che in qualche caso l'amministrazione finanziaria o i presidenti di tribunale o di corte d'appello abbiano già contestato la veridicità delle anzidette dichiarazioni;

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per rimuovere le situazioni di incompatibilità.

(4-00155)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde l'onorevole interro-gante sulla base di notizie secondo cui sarebbe da presumere che taluni dei componenti delle nuove commissioni tributarie abbiano reso dichia-razioni non veritieri circa l'esistenza di cause di imcompatibilità, in ba-se alle quali sarebbe stata preclusa la loro stessa nomina, e che di fatto in alcuni casi risulterebbero notorie, chiede di conoscere se si sia mai verificato che gli organi competenti abbiano contestato la veridicità di tali dichiarazioni e se si intenda assumere iniziative per rimuovere le si-tuazioni di incompatibilità.

È in primo luogo il caso di rammentare che la disciplina vigente in materia, recata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, prevede (articolo 8) i casi di incompatibilità con l'incarico di componente di commissione tributaria, tra i quali vi sono quelli evidenziati dall'onore-vole interrogante consistenti, in buona sostanza, nell'esercitare l'assi-stenza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, in virtù dell'iscrizione ad albi professionali.

Il sopra citato decreto prevede inoltre, all'articolo 24, che debba essere il consiglio di presidenza della giustizia tributaria - preposto, tra l'altro, alla vigilanza sul funzionamento delle commissioni - a deliberare sui provvedimenti riguardanti i componenti delle commissioni medesime; con riferimento alle presunte anomalie segnalate nell'interrogazione, infatti, qualora venissero accertati i motivi di incompatibilità, ne conseguirebbe la decadenza dall'incarico dei componenti interessati.

Dal momento che il consiglio di presidenza non si è ancora costituito, e che, come è noto, il termine entro cui procedere alla sua elezione è stato differito al 31 dicembre 1996, in forza della disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329, che ha reiterato le disposizioni contenute in precedenti decreti in materia tributaria e che è attualmente all'esame del Parlamento, appare evidente come non si siano, allo stato, potuti verificare casi di decadenza per incompatibilità.

D'altro canto, nelle fattispecie ipotizzate dall'onorevole interrogante, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 9 del più volte citato decreto n. 545 del 1992 rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (in materia di legalizzazione ed autenticazione di firme), laddove, nei casi di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, viene prevista la punibilità per espresso rinvio alla legislazione penale, con conseguente applicazione dei principi vigenti in materia, tra i quali quello in base al quale la colpevolezza non può essere presunta ma va accertata con gli strumenti offerti dall'ordinamento.

Il Ministro delle finanze

Visco

(15 luglio 1996)
